

REGOLAMENTO (CE) N. 998/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1997

che adatta gli allegati del regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, recante applicazione di uno schema quadriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3281/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, recante applicazione di uno schema quadriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1995-1998, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2447/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 15, paragrafo 3 e 19,

considerando che l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3281/94 stabilisce la procedura da seguire per gli adattamenti relativi agli allegati I e II che si rendessero necessari per modifiche apportate alla nomenclatura combinata;

considerando che il regolamento (CE) n. 480/97 della Commissione⁽³⁾ modifica dal 1° aprile 1997 la nomenclatura combinata allegata al regolamento (CE) n. 1734/96 della Commissione⁽⁴⁾ tenuto conto delle discussioni nell'ambito dell'OMC dove si è concluso che determinati prodotti dovrebbero essere ritirati dal trattamento di esenzione riservata ai prodotti farmaceutici; considerando che i relativi prodotti sono stati esclusi dallo schema di preferenze tariffarie generalizzate unicamente sulla base della loro esenzione dai diritti doganali e che è quindi oppor-

tuno reincluderli negli elenchi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 3281/94 quando sono reintrodotti i diritti doganali; considerando che è quindi opportuno adattare conformemente tale allegato con effetto dal 1° aprile 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 3281/94 deve essere adattato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1997.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 348 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 333 del 21. 12. 1996, pag. 10.

(3) GU n. L 75 del 15. 3. 1997, pag. 9.

(4) GU n. L 238 del 19. 9. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 3281/94 viene modificato nel modo seguente:

Nell'allegato I, parte 2:

- *anziché*: •ex 2903 Derivati alogenati degli idrocarburi, esclusi i prodotti della voce 2903 22 00*,
leggi: •2903 Derivati alogenati degli idrocarburi;
- *anziché*: •ex 2922 Composti amminici a funzioni ossigenate, esclusi i prodotti delle voci 2922 42 90 e 2922 49 10*,
leggi: •2922 Composti amminici a funzioni ossigenate*;
- *è inserito il seguente testo*:
•2930 90 20 Tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo)*;
- *anziché*: •3907 60 90*,
leggi: •3907 60*.

Nell'allegato I, parte 4:

- *nell'ex capitolo 29, sono soppressi i codici NC*: •2903 22 00,
2906 21 00,
2922 42 90, 2922 49 10,
2923 10 10,
2930 90 20*;
- *nell'ex capitolo 39, è soppresso il codice NC*: •3907 60 10*.
-